

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
IN FAVORE DI LAZIO INNOVA SPA****CPV: 66510000-8 - SERVIZI ASSICURATIVI****CIG LOTTO 1: B8A5F00DA1****CIG LOTTO 2: B8A5F01E74****CIG LOTTO 3: B8A5F02F47****CIG LOTTO 4: B8A5F0301F****CIG LOTTO 5: B8A5F040F2****CIG LOTTO 6: B8A5F051C5****CIG LOTTO 7: B8A5F06298****CHIARIMENTI AL 11.11.2025**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative agli ulteriori quesiti pervenuti, pubblicati sulla piattaforma e-procurement (<https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>).

D17) Inerentemente il lotto Cyber, siamo a chiedervi premio in corso ed assicuratore uscente.

RI 7) Premio annuo lordo: € 48.288,75 (Assicuratore: AIG).

D18) In merito alla procedura in oggetto (lotto 2 ALL_RISKS) segnaliamo la necessità di formulare i seguenti quesiti:

- Si chiede di specificare l'intervallo temporale (data decorrenza e data fine) della statistica sinistri presentata e descrizione degli eventi che hanno causato sinistri liquidati o ancora in riserva.
- Si chiede la conferma (o meno) che tutti i cespiti (immobili e mobili) rientranti nelle somme assicurate di polizza (Beni immobili + Fabbricati di interesse storico od artistico + Beni mobili / Contenuto) siano soggetti alla normativa vigente in funzione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 RISCHI CATASTROFALI (SISMA, ALLUVIONE INONDAZIONE ESONDAZIONE, FRANA); in caso contrario si richiede compilazione della seguente tabella:

SOMMA ASSICURATA AL 100%

FABBRICATO

TERRENI

IMPIANTI NON AL



SERVIZIO DEL FABBRICATO, MACCHINARI E ATTREZZATURE

RIMANENZE

(BENI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI LEGGE).

- Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece si prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.
- Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere.
- Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza.
- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

“Esclusione Cyber risk” Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un “Sistema Informatico”.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed

Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da:

- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- da contaminazione biologica o chimica.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro.

- Si chiede di poter integrare l'Art. 2.2 – “Esclusioni” con il seguente testo: “Tutto quanto sopra – ad eccezione dei punti a), b), c), f), g), i), j), l), m), – salvo che ...”

R18)

- **La statistica sinistri pubblicata è riferita, come specificato, all'ultimo triennio e riporta anche la tipologia dell'unico sinistro occorso.**
- **Si conferma che tutti i cespiti (immobili e mobili) rientranti nelle somme assicurate di polizza (Beni immobili + Fabbricati di interesse storico od artistico + Beni mobili / Contenuto) sono**

soggetti alla normativa vigente in funzione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 **RISCHI CATASTROFALI**

- Si conferma che nel novero dei beni assicurati non sono presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti.
- Si conferma che si intendono esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere.
- I beni esclusi dall'assicurazione sono richiamati al relativo art. 2.3 del capitolato
- Si conferma disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, delle seguenti clausole:
 - **"Esclusione Cyber risk" Property**
 - **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"**
 - **MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI**
 - **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE**

D19) In merito alla procedura in oggetto Lotto RCT/O formuliamo i seguenti quesiti:

- In relazione all'art. 3.28 Postuma da lavoro eseguito, si voglia precisare quali siano le attività di esecutore, installatore, manutentore e/o riparatore svolte dall'assicurato
- Si Voglia precisare che i danni da attività professionale e/o contrattuale siano esclusi dalla copertura RCT/O richiesta.

R 19)

- **Trattasi di attività accessorie, ad esempio piccole manutenzioni o adeguamenti tecnici all'interno degli immobili**
- **Si conferma che i danni da attività professionale e/o contrattuale sono esclusi dalla copertura RCT/O.**

D20) Relativamente al lotto 2 All risks siamo a chiedere:

- di estendere periodo di osservazione della statistica sinistri agli ultimi 5 anni;
- di voler precisare se la franchigia Scoperto 20% con il minimo di € 15.000,00 prevista per Eventi Atmosferici è da intendersi per ubicazione o per sinistro.

R20)

- **Si allega la statistica sinistri dal 15/03/2020 al 30/06/2024**
- **Lo scoperto del 20% con il minimo di € 15.000,00 prevista per Eventi Atmosferici è da intendersi per sinistro (come specificato all'art. 4.1)**

D21) Con la presente si richiedono i chiarimenti di seguito riportati:

- In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare, si chiede di confermare che per servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, in assenza di un ramo ministeriale specifico per il Cyber Risk, si possa far riferimento al ramo assicurativo di afferenza secondo il Codice delle Assicurazioni Private ai sensi del D.lgs. 209/2005 s.m.i. In particolare, per il ramo danni, chiediamo conferma che per il lotto Cyber Risk si possa fare riferimento al ramo 13 (Responsabilità civile generale).
- In merito all'All. 9 Accordo sul trattamento dei dati personali e, nello specifico, alla richiesta concernente la nomina a Responsabile del trattamento dei dati in caso di aggiudicazione/stipula del contratto, evidenziamo che le compagnie di assicurazione, a seguito specifico provvedimento rilasciato dal garante privacy (<https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9172442>), non possono essere nominate responsabili al trattamento in quanto sono titolari autonomi. Pertanto, si chiede di non dover rendere l'allegato in questione.

R21)

- **Si conferma che per il lotto Cyber Risk si può fare riferimento al ramo 13 (Responsabilità civile generale).**
- **L'Allegato 9 alla documentazione di gara non deve essere reso**

D22) Con la presente, la scrivente società, come indicato dall'art. 2.1 del Disciplinare di gara nonché dalla risposta al Quesito n. 9, richiede l'accesso all'allegato n. 10 - Analisi dei Rischi/Questionario, per il quale trasmetterà mezzo PEC l'accordo di riservatezza debitamente compilato e firmato digitalmente.

R22) La Stazione Appaltante procederà secondo quanto indicato alla precedente R9).

D23) In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare, dal momento che:

- L'art. 100 comma 11 D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 209/2024, fa riferimento al decennio antecedente la data di pubblicazione della procedura; si chiede di adeguare il requisito a quanto previsto dalla legge.

- In caso di accoglimento del primo chiarimento dato che il decennio di riferimento è 17/10/2015-17/10/2025 si chiede di confermare che tale requisito possa considerarsi soddisfatto indicando polizze/contratti sottoscritti nel periodo giugno/settembre 2025.

R23) In riscontro al quesito formulato, si conferma il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare, che prevede l'esecuzione di almeno tre servizi analoghi nel triennio 2022-2024, in quanto:

- La procedura è stata pubblicata il 17.10.2025, quando era vigente il Bando tipo ANAC n. I/2023 previgente che stabiliva il requisito triennale;
- Il nuovo Bando tipo aggiornato è entrato in vigore solo il 24.10.2025 Il nuovo "Bando tipo n. I/2023" aggiornato è entrato in vigore il 24 ottobre 2025, quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 235 del 09-10-2025) e, dunque, sette giorni dopo la pubblicazione della presente procedura;
- La lex specialis si cristallizza al momento della pubblicazione.

Aggiungasi che, il requisito triennale risulta pienamente proporzionato considerando la durata contrattuale di 36 mesi per i lotti I-6 e che, pertanto, la corrispondenza temporale tra requisito richiesto e durata contrattuale garantisce l'adeguatezza della capacità tecnica.

Inoltre, nel settore dei servizi assicurativi, il requisito triennale si giustifica per:

- L'evoluzione normativa continua del settore;
- La necessità di dimostrare capacità operative attuali nel mercato riassicurativo;
- Il ciclo tecnico assicurativo basato su valutazioni annuali premio/rischio;

Si conferma pertanto il requisito previsto dal Disciplinare. La previsione triennale garantisce il contenimento tra massima partecipazione e necessaria verifica dell'affidabilità tecnica nel settore assicurativo, risultando legittima, proporzionata e coerente con il quadro normativo vigente al momento della pubblicazione.

D24) Con la presente si richiedono i chiarimenti di seguito riportati:

- Si chiede di indicare il periodo di indennizzo in relazione alla garanzia "Maggiori costi". In particolare, non è stato indicato un periodo temporale di riferimento.

- Si chiede di indicare termini e condizioni in corso con attuale assicuratore (premio lordo annuo, massimali per garanzia, franchigie/scoperti).
- Si chiede di confermare che il sistema informatico di Innova Lazio S.p.A. è segregato rispetto ai sistemi della Regione Lazio.
- In merito al sinistro riportato nella statistica relativa al lotto cyber si chiede di dettagliare le seguenti informazioni:
 - Data di accadimento.
 - Breve descrizione dell'incidente.
 - Tempistiche di rilevazione dell'anomalia.
 - Vettore di ingresso dell'incidente.
 - L'incidente ha colpito direttamente l'organizzazione o indirettamente attraverso un incidente informatico subito da un fornitore di servizi?
 - Quali vulnerabilità sono state rilevate a seguito dell'incidente subito?
 - Quali servizi e componenti sono stati interessati dall'incidente? (ad es. PC, sistemi operativi, applicazioni, reti e telecomunicazioni, applicazioni software aziendali, etc).
 - Quali aree sono state interessate dall'incidente? (ad es. Risorse umana, amministrazione e controllo, contabilità, etc.).
 - Indicare la durata dell'interruzione dell'attività aziendale conseguente all'incidente occorso.
 - Indicare le principali azioni / misure correttive intraprese/pianificate per evitare che l'incidente si ripeta in futuro.
 - L'Ente, a seguito dell'incidente occorso ha calendarizzato l'esecuzione di un vulnerability assessment o di un penetration test con il supporto di esperti informatici?
- Si richiede di fornire chiarimenti in merito all'utilizzo del sistema obsoleto riportato di seguito, nonché alle eventuali azioni di remediation, a seguito della rilevazione effettuata tramite strumenti OSINT:
 - NOME HOST? newsletter.laziinnova.it, web01.q-bit.it
 - IP? 95.110.244.201
 - PORTA? 80/tcp
 - SOFTWARE? Microsoft Windows Server 2012
 - EOL (End of Life)? 2023-10-10

R24)

- **La garanzia maggiori costi prevede l'indennizzo dei costi e delle spese supplementari sostenuti durante il periodo di indennizzo, in eccedenza rispetto a quelli che sarebbero stati sostenuti in assenza del sinistro**

- **Premio annuo lordo: € 48.288,75 (Assicuratore: AIG), massimale aggregato € 1.000.000,00, franchigia € 30.000,00 per sx, franchigia temporale 24 ore**
- **Descrizione sinistro: Attacco ransomware del 24/11/2023 – tempistiche di rilevazione anomalia: > 4 ore – Vettore di ingresso dell'incidente: dispositivi aziendali - L'incidente ha colpito direttamente l'organizzazione ma non ha colpito indirettamente sistemi ed infrastrutture di terzi – Le vulnerabilità rilevate a seguito dell'incidente hanno riguardato sistemi operativi non più aggiornabili - Servizi e componenti interessati dall'incidente: Gestione e archiviazione dei dati (file server, database, data warehouse, ecc.) – durata interruzione attività aziendale: 4 giorni (nessun impatto economico).**
principali azioni / misure correttive intraprese /
pianificate per evitare che l'incidente si ripeta in futuro: spegnimento server virtuali compromessi; disconnessione infrastruttura IT da internet; blocco su FW indirizzi IP di provenienza dell'attacco; verifica integrità dei backup; installazione di agent di monitoraggio (XDR) su server e su client; analisi dei log; introduzione MFA per tutti gli utenti non ancora provvisti - [Organizzative] attivazione di supporto tecnico specialistico; avviso agli utenti aziendali; avviso ai fornitori di servizi informatici; avvio del piano formativo sulla cyber security 2024, e avvio del piano sicurezza 2024-2025.
L'Ente a seguito dell'incidente ha calendarizzato l'esecuzione di un vulnerability assessment
- **Relativamente alle caratteristiche dei sistemi, è possibile fare richiesta per l'Analisi Dei Rischi/Questionario previa accettazione e trasmissione dell'accordo di riservatezza (come previsto dal disciplinare di gara)**

D25). Per tutti i Lotti:

I. In caso di aggiudicazione dei rischi, si chiede la facoltà di sostituire a quanto già disciplinato e/o integrare qualora mancante la seguente clausola:

“LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo

quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.”

Lotto R.C.T./O.:

2. Vogliate confermare in caso di accettazione della variante migliorativa relativa all'aumento di esposizione R.C.T. ed R.C.O., il massimale aggregato corrisponde comunque al massimale previsto per la garanzia R.C.T.
3. Si chiede conferma che il sottolimito indicato per la garanzia 'Danni da interruzione o sospensioni di attività' debba intendersi operante per sinistro e per anno assicurativo.
4. A maggior precisazione, come specificato dalla relativa variante migliorativa prevista nell'offerta tecnica e come previsto dall'esclusione sull'inquinamento graduale, Vogliate confermare che la garanzia 3.15 Danni da inquinamento è da intendersi operante qualora i danni si verifichino in conseguenza ad un fatto improvviso e accidentale.

Per il Lotto Infortuni:

5. Si chiede conferma che con “ubriachezza” si intende “stato di ebbrezza”.
6. Vogliate indicare il limite catastrofale.
7. Vista l'erronea indicazione del dato sui km (da computarsi in 39.000), si chiede di offrire la scheda di offerta economica aggiornata sul parametro

R25) Si conferma, in caso di aggiudicazione dei rischi, la possibilità di sostituire e/o integrare qualora mancante la seguente clausola:

“LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

Lotto RCTO

- **Si conferma che in caso di accettazione della variante migliorativa relativa all'aumento di esposizione R.C.T. ed R.C.O., il massimale aggregato corrisponde comunque al massimale previsto per la garanzia R.C.T.**
- **Si conferma che il sottolimito indicato per la garanzia 'Danni da interruzione o sospensioni di attività' è da intendersi operante per sinistro e per periodo assicurativo annuo.**
- **Si conferma che la garanzia 3.15 Danni da inquinamento è da intendersi operante qualora i danni si verifichino in conseguenza ad un fatto improvviso e accidentale**

Lotto Infortuni

- **Si conferma che con “ubriachezza” si intende “stato di ebbrezza”.**
- **Non è previsto un limite catastrofale.**

- **Si allega la scheda di offerta aggiornata.**

D26) Si richiede accesso all'allegato n. 10 - Analisi Dei Rischi/Questionario, segue richiesta a mezzo PEC come da indicazioni.

R26) La Stazione Appaltante procederà secondo quanto indicato alla precedente R9).

Il Responsabile Unico del Progetto

Andrea Ciampalini
